



**Città di Pomezia**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI  
ECONOMICI AD ENTI, GRUPPI ED  
ASSOCIAZIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 19/12/2007  
(PARZIALMENTE ABROGATO DAL REGOLAMENTO SULL'ALBO DELLE  
ASSOCIAZIONI, DAL REGOLAMENTO SUL PATROCINIO E COMITATI D'ONORE E DAL  
REGOLAMENTO CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE).

## TITOLO I

### FINALITA' E DIFFUSIONE

#### **Articolo 1 – Oggetto**

La concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento, i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili ed immobili e servizi comunali, la concessione di patrocini.

La concessione, per progetti specifici ed una tantum, di patrocinio e/o di contributo in denaro di cui al presente Regolamento, può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità pometina

La concessione di contributi a carattere annuale può essere disposta, in ragione dell'avvenuta presentazione di una specifica progettazione a carattere annuale, solo a favore di soggetti che risultino iscritti all'Albo di cui al titolo II da non meno di un anno dal momento della richiesta.

Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede legale e/o operativa nel Comune di Pomezia. Questo Regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni.

#### **Articolo 2 – Osservanza**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento, è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici.

La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina, deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

#### **Articolo 3 – Pubblica diffusione**

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, dell'Albo delle Associazioni e dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo titolo II , anche mediante:

a) distribuzione di copia dei suddetti atti a ciascun Consigliere comunale ed alle associazioni già iscritte all'Albo e tramite pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune ..

b) conservazione e tenuta degli stessi, oltre che presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, anche presso la Biblioteca Comunale, dove possono essere liberamente consultati da ogni cittadino.

c) acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal Regolamento;

Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può non solo consultare gli atti suddetti presso gli uffici prima citati ma può anche richiederne copia, previo pagamento dei soli costi di segreteria determinati dal Comune.

## **TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI**

### **Articolo 4 – Finalità generali**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Enti, Istituzioni pubbliche e private, e comitati che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Pomezia per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito un Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni, al quale possono essere iscritti Enti, Istituzioni pubbliche ed associazioni con sede legale e/o operativa in Pomezia.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

L'albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.

L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 10. Consente, inoltre, di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'art. 11 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, della parte dei documenti già presentati e di cui ai successivi artt. 23 e seguenti.

### **Articolo 5 – Sezioni dell'Albo**

L'albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- b) Associazioni socio-assistenziali;
- c) Associazioni formative ed educative;
- d) Associazioni culturali;
- e) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- f) Associazioni sportive;
- g) Associazioni ricreative;
- h) Associazioni di carattere vario.

### **Articolo 6 – Iscrizioni all'Albo**

Le Associazioni di cui al precedente articolo 5, possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione a cui vogliono essere iscritte, allegando :

a) copia dello Statuto o Atto Costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione, registrato a termini di legge, dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e sia costituita da almeno un anno, ovvero, sia iscritta ad associazioni riconosciute a livello nazionale;

b) nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;

c) relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno un anno, con l'indicazione del numero degli aderenti, nonché, delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto;

d) copia, se ne ha possesso, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, oppure, di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;

e) copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione o Partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;

f) intestazione e numero di Conto Corrente Bancario o Postale (se ne ha possesso), e sede di riferimento, ovvero, indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;

g) eventuale ulteriore materiale informativo sulla attività dell'Ente o Associazione.

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;

b) siano prodotti documenti falsi o incongruenti;

c) la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi, nella richiedente, le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art.4;

d) qualora risulti a carico del/della richiedente, un contenzioso in corso con l'Amministrazione.

La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorché vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.

L'aggiornamento dell'Albo delle associazioni, degli Enti e delle Istituzioni viene disposto almeno ogni biennio dalla Giunta Comunale, con la cancellazione di Associazioni che risultino non più esistenti sulla base di comunicazione da parte di soggetti abilitati dall'Associazione.

### **TITOLO III – CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

#### **CAPO I – PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI**

##### **Articolo 7 – Finalità degli interventi**

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in Bilancio, a favore di enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, e comitati che operano per le seguenti finalità:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani;
  
- c) istruzione, formazione e cultura;
- d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;
- e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- f) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 della Legge 19/03/1993 n° 68.

L'amministrazione Comunale uniformerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e dei criteri di assegnazione:

- pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio;
- imparzialità;
- verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

### **Articolo 8 – Destinatari**

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

- a) in via prioritaria per le Associazioni, Enti, istituzioni iscritti all'Albo di cui al Titolo II;
- b) per Enti Pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del comune;
- c) per Enti Privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d) in via secondaria per Associazioni non riconosciute e comitati o gruppi informali che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune.

### **Articolo 9 – Interventi straordinari e per i giovani**

Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 7, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati o Gruppi informali, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 19 della Legge n°68/1993, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del Bilancio Annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Limitatamente alla finalità di sostegno e promozione di nuove od occasionali attività di aggregazione giovanile, può concedere contributi anche prescindendo dall'acquisizione di parte della documentazione di cui ai successivi artt. 23 e s.s. .

## **CAPO II – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Articolo 10 – Tipologia dei contributi**

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

1. per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni;
2. per manifestazioni, interventi, o iniziative “una tantum”;
3. per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
4. per iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi di collaborazione.

La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui alla Legge 241/1990 e al presente regolamento è competenza della Giunta Comunale, salvo l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Comune (sedie, palco...), da vagliarsi caso per caso da parte del Dirigente competente.

### **Articolo 11 – Contributi annuali ad Enti e associazioni**

La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale, ed è prevista a beneficio dei soli Enti, Associazioni, Istituzioni e Comitati iscritti all'Albo di cui al Titolo II del presente Regolamento. Viene accordata con particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

I contributi di cui al presente articolo verranno concessi, con atto della Giunta Comunale, a seguito della pubblicazione di apposito bando pubblico a carattere annuale - da pubblicarsi entro il 30 novembre di ogni anno - , che dovrà prevedere la presentazione di un progetto preliminare di massima recante il programma delle manifestazioni e/o iniziative che il richiedente intende effettuare durante l'anno a cui si riferisce la richiesta, corredato da un piano finanziario dettagliato.

Per l'accesso ai contributi annuali i progetti di cui sopra, dovranno essere inoltrati al protocollo Comunale entro il mese di Dicembre di ogni anno, ed accompagnati, tra l'altro, da una copia del bilancio preventivo e dal resoconto delle attività svolte durante l'anno precedente.

L'accettazione dei singoli progetti verrà valutata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda e comunicata nei trenta giorni successivi.

I contributi annuali in argomento potranno essere concessi fino alla concorrenza massima del 10% dei fondi presenti sul capitolo di bilancio di riferimento.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare l'effettivo svolgimento delle attività e delle manifestazioni preventivate.

### **Articolo 12 – Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative**

L'erogazione di contributi assegnati ad Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e Comitati o Gruppi informali per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse o comunque pertinenti la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.

I soggetti che abbiano usufruito del contributo annuale, di cui al precedente articolo 11, potranno accedere ai contributi previsti dal presente articolo solo per un massimo di tre specifiche iniziative che, comunque, per le loro specifiche caratteristiche non dovranno in alcun modo potersi ricollegare alla loro normale attività statutaria .

In ogni caso non potranno essere riconosciuti contributi per più di tre iniziative promosse, nell'arco dell'anno, dal medesimo ente, associazione, comitato, istituzione o gruppo informale.

Resta inteso che il totale dei benefici concessi a favore di ogni singolo soggetto per le due iniziative promosse, non potrà in alcun modo superare il 10% dei fondi presenti sul capitolo di bilancio di riferimento.

Nei preventivi e nei rendiconti relativi a manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune, non possono essere computate le prestazioni assicurate dai componenti dell'Associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso o dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre Associazioni od enti, proventi vari.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare sia l'effettivo svolgimento della manifestazione che la sua corrispondenza alle modalità ed alle caratteristiche evidenziate nella domanda di contributo.

### **Articolo 13- Patrocini**

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso, sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere perentoriamente richiesto da soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima, se non oneroso, e 45 giorni prima se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o referente dell'ente o dell'Associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi ed utenze comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e della dicitura "Patrocinio del Comune di Pomezia", ovvero, "Patrocinio del Comune di Pomezia Assessorato (da specificare)".

Le modalità d'uso dello stemma saranno disciplinate dalla Giunta Comunale con il medesimo atto di concessione.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare l'effettivo svolgimento della manifestazione.

#### **Articolo 14 – Eventi organizzati dal Comune**

Gli eventi organizzati dal Comune che rivestano natura di interesse popolare, come i festeggiamenti natalizi, carnevaleschi, le manifestazioni legate alla programmazione turistica estiva ed altri, potranno essere svolti in collaborazione con artisti, associazioni ed enti di spettacolo, i quali potranno essere reclutati anche attraverso avviso pubblico.

Il Comune, nell'organizzazione dei propri eventi, mette a disposizione degli artisti le attrezzature necessarie alla realizzazione degli spettacoli, ed in particolare palco, sedie, energia elettrica, service audio – luci, nonché potrà corrispondere un contributo a fronte della prestazione artistica resa, valutato sulla scorta dei beni strumentali forniti.

#### **Articolo 15 – Collaborazioni**

Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione comunale, e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi finanziari dell'Associazione e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza.

L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente Regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare l'effettivo svolgimento della manifestazione.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, rispettare i tempi e le procedure previste agli art. 12, 23, 24.

#### **Articolo 16 – Utilizzo di immobili, strutture e beni**

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e pertanto di tale beneficio dovrà tenersi conto nella valutazione complessiva dei contributi erogati a favore di enti ed associazioni.



Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti dal Regolamento per la concessione in uso di locali comunali.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito, ovvero, agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione.

Nel caso di utilizzo non occasionale, le spese ordinarie di gestione e manutenzione, non dovranno gravare sul Bilancio Comunale.

#### **Articolo 17 – Contributi alle parrocchie ed ad altri enti di culto .**

L'amministrazione comunale può concedere contributi alle Parrocchie ed agli Enti di Culto presenti sul territorio comunale per l'organizzazione di iniziative volte all'integrazione sociale e culturale, che si ritengano particolarmente meritorie per il carattere sociale rivestito.

Per l'erogazione di suddetti contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

#### **Articolo 18 – Progetti rivolti alle scuole.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente regolamento ed in ogni momento dell'anno, progetti di alta valenza e contenuto culturale presentati da enti, associazioni e gruppi informali che abbiano quali destinatarie le scuole del territorio, da valutarsi d'intesa con le Direzioni Didattiche.

#### **Articolo 19 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune**

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati o Gruppi informali nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del proprio Bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. La partecipazione alle spese per queste finalità può essere sostenuta dal Comune soltanto

per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati.

#### **Articolo 20 – Misura del finanziamento comunale.**

L'Amministrazione comunale si riserva di contribuire alle iniziative presentate in base alle proprie disponibilità di bilancio, tenuto conto anche dell'utilizzo, da parte dei promotori, di strutture comunali eventualmente concesse in comodato, di cui al precedente art. 16.

#### **Articolo 21 - Pubblicazione degli interventi del Comune**

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### **Articolo 22 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 30/12/1991 n° 412 e successive modificazioni, provvede – presso il Servizio Finanziario - alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio Bilancio.

I beneficiari di cui al presente Regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

L'Albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura dell'Ufficio Ragioneria.

Per ciascun soggetto iscritto all'Albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza, ovvero, denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) carattere annuale ricorrente, ovvero, speciale o straordinario della concessione;
- e) importo concesso.

Il Sindaco adotta – anche tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale - i provvedimenti per assicurare la consultazione dell'Albo da parte di tutti i Cittadini, Enti, Associazioni e Comitati con la massima facilità di accesso e visione. Rende nota la pubblicazione dell'Albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'Albo Pretorio e, dandone notizia sul notiziario comunale o altre pubblicazioni.

### **CAPO III – PROCEDURE**

#### **Articolo 23 – Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale**

Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od Enti iscritti all'Albo entro il mese di dicembre dell'anno precedente .

Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante corredata da:

- a) Bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- b) programma delle attività corredato dal piano finanziario;
- b) rendiconto dell'attività dell'anno precedente.

#### **Articolo 24 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi “una tantum”**

Le istanze e le proposte per contributi “una tantum” e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante o referente, almeno 45 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Nei successivi 30 giorni da queste richieste l'Amministrazione è tenuta a dare formale risposta.

Le stesse dovranno essere corredate, se trattasi di soggetto non iscritto all'Albo di cui al Titolo II, da:

- a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo dell'Ente o associazione, debitamente registrati a termine di legge con relazione di presentazione delle finalità perseguite e del numero degli aderenti;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale e sociale;
- c) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi;
- e) indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero, indicazione del Conto Corrente Bancario o postale e loro sede di riferimento.
- f) eventuale materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale di immagine dell'attività proposta.

#### **Articolo 25 – Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione**

Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 23 e 24, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.

Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo.

In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

Le istanze presentate per l'ottenimento di contributi economici, dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito avente proprio rappresentante eletto nel Parlamento Nazionale, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02/05/1974 n° 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/1981 n°659.

#### **Articolo 26 – Criteri di Valutazione**

Le istanze, trattandosi di materia ampiamente discrezionale pur nei limiti del presente Regolamento, vengono esaminate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
- b) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune, nonché, con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
- c) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- d) carattere originale e innovativo del progetto;
- e) il concorso di altri Enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- f) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa.

La Giunta Comunale fornisce i conseguenti indirizzi al Responsabile dell'Area Cultura, quantificando anche la ripartizione del contributo tra i soggetti beneficiari, nonché i motivi per eventuali esclusioni.

L'Ufficio Cultura predispone la determinazione di impegno di spesa e corresponsione del contributo, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.

#### **Articolo 27 – Rendiconto e liquidazione dei contributi**

Per quanto attiene al saldo della liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di Enti ed associazioni, la stessa avverrà entro il mese di febbraio dell'anno successivo, previa presentazione di una puntuale rendicontazione.

Per la liquidazione dei contributi “una tantum”, il soggetto beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, una relazione dettagliata in ordine all'avvenuto svolgimento dell'iniziativa.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo, si riserva, altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto, dietro semplice richiesta al Comune.

In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo percepito.

### **CAPO IV – NORME FINALI**

#### **Articolo 28 – Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42, lettera f, del T.U. D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche in stato di bisogno, per i quali si rimanda ad apposito Regolamento.

**Articolo 29 – Entrata in vigore e norma finale**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.

Il Segretario comunale, ne dispone a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.